43416/12

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Settima Sezione Penale

Udienza in camera di consiglio: 18 settembre 2012

Ordinanza n.: 15325 /2012

Reg. gen. n.: 12848 /2012

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- dott. Secondo Libero Carmenini — Presidente
- dott. Antonio Prestipino — Consigliere
- dott. Matilde Cammino — Consigliere
- dott. Giovanni Diotallevi — Consigliere relatore
- dott. Roberto Carrelli Palombi di Montrone — Consigliere

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso proposto da:

- Mori Giacomo,

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 27 febbraio 2012.

Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

~~lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;~~

RITENUTO IN FATTO

Mori Giacomo ricorre avverso l'ordinanza, in data 27 febbraio 2012, della Corte d'appello di Milano con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 12 giugno 2009 del Tribunale di Milano

A sostegno dell'impugnazione deduce:

a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 591, 581 c.p.p.

Secondo il ricorrente erroneamente l'ordinanza avrebbe ritenuto generici i motivi dell'atto di appello in ordine al calcolo della pena e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, poichè l'appello è stato proposto avverso una sentenza di primo grado che ha correttamente valorizzato le deposizioni dei testi , della persona offesa e degli atti investigativi compiuti dalla P.G., con un palese difetto della specificità dei motivi che mancano di una correlazione valutativa critica rispetto agli argomenti posti a base della decisione impugnata, sia con riferimento alla valutazione probatoria dei fatti che in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico del reato che, infine, con riferimento ai parametri utilizzati nella determinazione della dosimetria della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Va dichiarata, pertanto l'inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 settembre 2012

Il Consigliere estensore
Giovanni Diotallevi

Il Presidente
Secondo Libero Carmenini

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 8 NOV 2012
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo